

**DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE
SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

del 15 dicembre 2020

**che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
[2021/137]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
- (2) Ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell'accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
- (3) L'articolo 33 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell'accordo di recesso si applica ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino rispettivamente accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, nonché accordi corrispondenti con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito.
- (4) L'articolo 26b dell'accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce («accordo sui diritti dei cittadini») che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell'Unione a condizione che l'Unione abbia concluso e applichi rispettivamente accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito.
- (5) È necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo e il Regno Unito,

⁽¹⁾ GUL 114 del 30.4.2002, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

